

CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN'AREA DEI GIARDINI DELL'ARENA DI PADOVA FINALIZZATO ALLA SUA RIVITALIZZAZIONE PER IL PERIODO DI 36 MESI: 2021 - 2024. - SCRITTURA PRIVATA.

TRA

il Comune di Padova, in seguito denominato "Comune", con sede a Padova, in Via Del Municipio n. 1, C.F. 00644060287, rappresentato dal Capo Settore Gabinetto del Sindaco dott.ssa Fiorita Luciano nata a Bonea (BN) il 06/03/1958 (c.f. LCNFRT58C46A970C) domiciliata per la carica presso la Sede Municipale, la quale, quindi, interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

E

la ditta "AIRONE s.a.s.", in seguito denominata "Concessionario", con sede legale a Padova, in via Guido Reni 150, P.IVA e C.F. 03744390281, rappresentata dalla titolare sig.ra Sara Zampiron nata a Padova (PD) il 02/11/1979 (c.f. ZMPSRA79S42G224D) capogruppo mandataria dell'Associazione Temporanea di Imprese, costituita con:

1. MAME di Antonio Colella (mandante), con sede a Padova in Via Benedetto Bordone n. 10, C.F. CLLNTN76B29E372Z e P.I. 05309490281;
2. FUSMART (mandante) di Aisha Ruggieri con sede a Padova in Via Benedetto Bordone n. 10, C.F. RGGSHA77R48G224L e P.I. 05135530284;
3. SIMONE FOGLIATA (mandante) di Simone Fogliata con sede a Padova in Corso Vittorio Emanuele II n. 155, C.F. FGLSMN83E17C618C e P.I. 04893110280;
4. SUPERFLY LAB Srls (mandante) con sede a Padova in Vai Makallè n. 97 int. 10, C.F. e P.I. 05059590280;

PREMESSO CHE

- con Deliberazione di G.C. nn. 2020/268 del 25/06/2020 è stato approvata l'indizione mediante avviso pubblico di apposita procedura volta ad individuare un soggetto cui affidare il servizio di gestione e rivitalizzazione di parte dell'area dei Giardini dell'Arena mediante attività artistiche, culturali sportive e ricreative;
- con determinazione 2020/78/175 del 23/07/2020 è stato approvato l'avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse per l'individuazione di un soggetto cui affidare il servizio di gestione di un'area dei Giardini dell'Arena di Padova finalizzato alla sua rivitalizzazione per il periodo 01/02/2021 – 31/01/2024 compresi;
- con determinazione n. 2020/78/0230 del 21/09/2020 veniva nominata la commissione giudicatrice composta da un presidente e due commissari;
- con determinazione dirigenziale n. 2021/78/___ del _____, esecutiva, veniva aggiudicato il sopracitato servizio alla Associazione Temporanea di Imprese "_____" di _____;
- con determinazione dirigenziale n. 2021/78/___ del _____, esecutiva, è stato dichiarato concluso positivamente il procedimento di verifica delle dichiarazioni rese dalle imprese facenti parte dell'A.T.I. ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445;

- con nota prot. _____ del _____ il settore Lavori Pubblici del Comune di Padova ha valutato con esito positivo il piano operativo di sicurezza, redatto dal Gestore ai sensi del D. Lgs.vo 81/2008;

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1

Documenti che costituiscono parte integrante della scrittura privata.

Formano parte integrante della presente scrittura privata anche se non materialmente allegati:

- l'offerta tecnica comprendente il progetto presentata con prot n. 359719/E del 14/09/2020;
- l'offerta economica di € 120.000,00 oltre I.V.A. di legge;
- le polizze di garanzia;
- il piano operativo di sicurezza, redatto dal Gestore ai sensi del D.lgs n. 81/2008;

I sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale.

In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto nell'avviso pubblico o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute.

Art. 2

Oggetto della scrittura privata, affidamento.

Il Comune di Padova affida in concessione al Concessionario " _____ " di _____, il servizio di gestione di un'area dei Giardini dell'Arena di Padova finalizzato alla sua rivitalizzazione, nella misura e per la durata indicati nei successivi articoli della presente scrittura privata.

Il direttore dell'esecuzione del contratto redigerà apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, in contraddittorio con il concessionario.

Art. 3

Luogo di svolgimento, area concessa e durata del servizio, opzione proroga.

Le attività individuate e riportate nell'offerta tecnica presentata dal Concessionario con prot. n. 359719/E del 14/09/2020, saranno svolte presso l'area (Zona 1) dei Giardini dell'Arena compresa tra Ponte A. Milani e Corso Garibaldi.

Da tale area sono da considerarsi escluse:

- l'Arena Romana;
- l'area della Cappella degli Scrovegni;
- l'area dedicata ai cani, situata nell'ex area giochi ai giardini storici dell'arena, nella quale è possibile far correre e svagare il proprio animale con ingresso sia da Corso Garibaldi, che da Piazza Eremitani e da via Porciglia;
- l'area gioco nella superficie di pertinenza delle strutture ludiche.

Le attività succitate saranno svolte nei limiti indicati nella planimetria di progetto presentata dal Concessionario, e come concordato nel sopralluogo effettuato.

Le attività dovranno essere altresì espletate nel rispetto della normativa vigente e previo rilascio di tutte le autorizzazioni/nulla osta necessari, che sono a carico del Concessionario.

Al riguardo si precisa che lo spazio che verrà utilizzato nell'area indicata costituisce uno dei più importanti beni storici, architettonici e artistici della città e, trattandosi di area soggetta ai vincoli di cui al D.Lgs. 42/2004, le manifestazioni con i relativi allestimenti saranno quindi oggetto di richiesta di autorizzazioni ai sensi degli artt. 21 e 146 del D.Lgs. 42/2004 con relativo parere favorevole da parte della competente Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso. Resta pertanto inteso che, in caso di diniego dell'autorizzazione suddetta da parte di tale Autorità, nulla sarà preteso a questa Amministrazione.

Il Concessionario dovrà attenersi e rispettare quanto riportato e previsto nell'avviso pubblico.

Il servizio ha la durata di mesi 36 (trentasei) decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio.

Il servizio sarà espletato dal Concessionario quotidianamente per tutto il periodo di cui sopra.

Lo svolgimento delle attività giornaliere si dovranno concludere entro e non oltre le ore 01.00 nel periodo estivo (da maggio a settembre) ed entro e non oltre le ore 23.00 per i restanti mesi dell'anno, fermo restante il rispetto di quanto previsto per legge in situazione di pandemia o altro.

Gli orari di apertura e chiusura dei Giardini, che vengono stabiliti annualmente, è consentito il libero accesso al pubblico. Per l'anno 2021 gli orari saranno i seguenti:

Marzo 2021	dalle ore 07.00	alle ore 17.45
Aprile 2021	dalle ore 07.00	alle ore 20.00
Maggio 2021	dalle ore 07.00	alle ore 20.00
Giugno 2021	dalle ore 07.00	alle ore 20.00
Luglio 2021	dalle ore 07.00	alle ore 20.45
Agosto 2021	dalle ore 07.00	alle ore 20.45
Settembre 2021	dalle ore 07.00	alle ore 20.00
Ottobre 2021	dalle ore 07.00	alle ore 19.30
Novembre 2021	dalle ore 07.00	alle ore 17.45
Dicembre 2021	dalle ore 07.00	alle ore 17.45
Gennaio 2022	dalle ore 07.00	alle ore 17.45
Febbraio 2022	dalle ore 07.00	alle ore 17.45

Gli orari su indicati sono da considerarsi validi anche per i successivi mesi relativi alla durata del contratto.

Il Comune di Padova si riserva la facoltà di modificare, in accordo con il Concessionario, il calendario concordato, sia in caso di richiesta da parte della Soprintendenza, sia in caso di necessità.

Il Comune di Padova, nella figura del Capo Settore Verde parchi e Agricoltura urbano o un suo delegato verificherà ogni utilizzo dello spazio sia conforme: a) richieste e specifiche tecniche contenute nel Bando di gara, b) specifiche contenute nell'offerta tecnica di gara, c) regolamento del verde d) attività e pratiche non conformi alla gestione di un bene storico paesaggistico.

Il Comune di Padova, unilateralmente e ad insindacabile giudizio, si riserva altresì la facoltà di revocare, sospendere temporaneamente le attività previste qualora si presentino esigenze istituzionali di pubblico interesse o di forza maggiore, senza che il Concessionario possa avanzare alcuna pretesa economica risarcitoria.

Non sono previsti proroghe o rinnovo del contratto.

Ogni eventuale sospensione o interruzione del servizio venga adottata, indipendentemente dalla sua durata e indipendentemente dalle cause che le abbiano generate:

- a) NON determinano il differimento dei termini contrattuali che pertanto restano invariati. I giorni sospesi o interrotti non saranno prorogati;
- b) NON determinano una correlativa riduzione o annullamento degli impegni economici concordati tra le parti con il presente atto. Pertanto la corresponsione delle rate dovute dal Concessionario al Comune, così come stabilito al succ. art. 5, dovranno essere regolarmente rispettate e onorate alle scadenze pattuite;
- c) NON determinano oggetto di eventuale causa risarcitoria, per mancata esecuzione anche parziale del contratto, da parte del Concessionario nei confronti del Comune.

Art. 4

Obblighi assicurativi e Cauzione bancaria.

Il Concessionario ha costituito a propria cura e spese **apposita polizza assicurativa** dell'importo di € _____ mediante polizza _____ n. _____ della società di assicurazioni _____.

La responsabilità civile è a carico del Concessionario, intendendosi integralmente sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

Il Concessionario esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per la sicurezza dei luoghi, dei manufatti, attrezzature, automezzi e quant'altro presente all'interno dell'area oggetto di gestione; esonera altresì l'Amministrazione comunale da eventuali danni a terzi che potessero essere arrecati durante gli eventi e le fasi di montaggio/smontaggio, da contravvenzioni e quant'altro potesse derivarle per qualsiasi ragione.

Qualora si verificano danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli stessi resteranno a carico del concessionario, in applicazione del rischio d'impresa.

In ogni caso, ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose, ecceda i singoli massimali/capitali previsti dalle suddette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del Concessionario.

La polizza di assicurazione prevede l'espressa rinuncia da parte della compagnia di Assicurazione a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune di Padova, dei suoi amministratori e dipendenti.

Il mancato mantenimento in vigore, anche parziale, delle garanzie previste nella polizza assicurativa, così come la loro significativa riduzione, costituisce grave inadempimento, con conseguente risoluzione del contratto.

Il Comune di Padova è esonerato, pertanto, da ogni responsabilità per danni a persone, cose, o beni indipendenti direttamente e indirettamente dallo svolgimento del servizio.

Il Concessionario ha costituito altresì **cauzione bancaria di € 15.000,00** valida per tutta la durata del contratto, costituita tramite polizza fidejussoria, bancaria o assicurativa

Tale cauzione sarà svincolata allo scadere della concessione previa espressa richiesta da parte del Concessionario.

Nel caso in cui il Concessionario non procedesse agli adempimenti su descritti, sarà considerato rinunciatario ad ogni effetto e il Comune si riserverà di provvedere eventualmente ad affidare lo spazio in concessione al concorrente successivo in graduatoria.

Le garanzie fidejussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese (art. 103 c. 10 D. Lgs.vo 50/2016).

Art. 5

Canone concessorio.

A fronte della concessione dell'area oggetto della presente scrittura privata, come da offerta economica pervenuta, il Concessionario si impegna a versare il canone complessivo per l'intera durata del contratto di € 120.000,00 (centoventimila) + IVA 22% per un totale complessivo comprensivo di Iva pari a € 146.400,00 (centoquarantaseimilaquattrocento) **da corrisondersi in 6 (sei) rate complessive entro e non oltre le scadenze riportate nella seguente tabella:**

N° RATA	IMPONIBILE	IVA 22%	IMPORTO DA VERSARE con Iva	ENTRO E NON OLTRE IL (scadenza rata)
1^ (prima)	€ 20.000,00	€ 4.400,00	€ 24.400,00	30/06/2021
2^ (seconda)	€ 20.000,00	€ 4.400,00	€ 24.400,00	01/12/2021
3^ (terza)	€ 20.000,00	€ 4.400,00	€ 24.400,00	30/06/2022
4^ (quarta)	€ 20.000,00	€ 4.400,00	€ 24.400,00	01/12/2022
5^ (quinta)	€ 20.000,00	€ 4.400,00	€ 24.400,00	30/06/2023
6^ (sesta)	€ 20.000,00	€ 4.400,00	€ 24.400,00	31/01/2024
TOTALE COMPLESSIVO			€ 146.400,00	

Specifiche del pagamento:

Il pagamento di ogni rata dovrà essere effettuato entro e non oltre la data di scadenza indicata nella tabella sopra riportata e dovrà essere effettuato esclusivamente tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario da versare presso la **Intesa Sanpaolo Spa** – codice **IBAN IT37A 03069 12117 100000046009**, specificando la seguente causale: **“PROVENTI DA CONCESSIONE AREA GIARDINI ARENA E ALTRE AREE cap. 30030105 Settore Gabinetto del Sindaco.**

Le eventuali spese per l'accredito degli importi sono a carico del Concessionario.

Il Concessionario si impegna a trasmettere al Comune copia della contabile bancaria attestante l'avvenuto bonifico entro due giorni lavorativi successivi dallo stesso al seguente indirizzo mail: gabinetto.sindaco@comune.padova.it.

L'Ufficio competente del Comune di Padova emetterà le relative fatture a favore del Concessionario nel mese successivo ai pagamenti.

Il mancato versamento anche di una sola rata nei modi e nei termini su descritti (senza giustificata motivazione) costituisce causa di risoluzione unilaterale del contratto da parte del Comune senza che il Concessionario o gli eventuali interessati possano avanzare nei confronti del Comune stesso alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.

Ai sensi dell'art. 3 L. 13.08.2010 n. 136, il Concessionario ha indicato il seguente conto corrente dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche: _____ presso la banca _____/la Società Poste Italiane S.p.A..

Il soggetto delegato a operare su tale conto è il Signor _____, nato a _____, il _____ codice fiscale _____.

I soggetti delegati a operare su tale conto sono:

il sig. _____ nato a _____ il _____, codice fiscale _____;

la sig.ra _____ nata a _____ il _____, codice fiscale _____

Il Concessionario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10.

Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato al Comune.

Art. 6

Obblighi del Concessionario.

Il Concessionario, nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto assume i rischi che l'esecuzione del presente contratto comporta, organizzando il proprio personale (anche volontario) secondo criteri orientati alla qualità, all'efficienza, all'efficacia dei servizi erogati.

E' responsabile dell'esatto adempimento delle prestazioni nonché della loro corretta esecuzione, di eventuali violazione di leggi, regolamenti e obblighi contrattuali commesse dai propri dipendenti e dal corretto comportamento nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'affidamento.

Resta, comunque, escluso qualsiasi rapporto di subordinazione tra Il Comune di Padova e il personale del Concessionario impegnato nel servizio oggetto del presente contratto.

Fatto salvo l'esercizio di poteri e funzioni attribuiti all'Amministrazione Comunale, il servizio dovrà essere svolto dal Concessionario in piena autonomia organizzativa, tenendo conto di ogni elemento utile al fine di assicurare l'esecuzione dell'affidamento in conformità agli obblighi assunti.

Il Concessionario, nello svolgimento delle attività costitutive dei servizi forniti a seguito del presente contratto, dovrà attenersi scrupolosamente a quanto indicato nell'avviso pubblico, in particolare dovrà:

- realizzare le iniziative indicate nella proposta progettuale presentata;
- realizzare tutte e le opere previste dal bando e dall'offerta migliorativa presentata;
- realizzare e rispettare quanto riportato al punto 6 dell'Avviso pubblicato (dalla lettera "a" alla lettera "ff");

- Trattandosi di installazioni in area vincolata il Concessionario dovrà acquisire l'autorizzazione della competente Soprintendenza ai BB.AA.P. PER L'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA e le PROVINCE di Belluno, Padova e Treviso ed in particolare l'autorizzazione paesaggistica ordinaria ai sensi dell'art. 146 del Dgls. 42/2004, l'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del dgls. 42/2004 e trattandosi di concessione in uso a terzi il contratto è subordinato alla preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 106 comma 2-bis del dgls. 42/2004 . Inoltre le installazioni non dovranno essere addossate alle strutture murarie cinquecentesche e non dovranno arrecare danni alle stesse ed alle strutture del giardino storico. Qualora l'Amministrazione debba eseguire lavori nelle aree occupate dalle installazioni, il Concessionario dovrà rimuoverle a proprie spese entro il termine comunicato dall'ente.
- Sono a carico del Concessionario tutte le utenze necessarie (acqua e luce) e dovrà richiedere agli enti competenti una propria esclusiva fornitura. In nessun modo dovrà allacciarsi alle forniture comunali. Dovrà altresì produrre le certificazioni di conformità degli impianti e le certificazioni di corretto montaggio delle installazioni.
- Non dovranno essere installati impianti ed attrezzature sulle murature storiche e non dovranno essere eseguiti scavi e manomissioni del giardino storico.
- informare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, a qualsiasi titolo, dell'estensione nei loro confronti, per quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Padova, adottato con D.G.C. n. 2013/777 del 27/12/2013 e modificato con D.G.C. n. 2014/0812 del 30/12/2014 (pubblicato in Padovanet-Amministrazione Trasparente-Altri contenuti); allo scopo si fa presente che il Comune di Padova recede dal presente contratto nel caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova da parte dei collaboratori del concessionario;
- curare la preparazione della documentazione e della certificazione da presentare ai vari uffici del Comune e ai vari Enti preposti al rilascio dei necessari nulla osta.

Eventuali cambiamenti del programma dovranno essere comunicati preventivamente.

Qualora l'Amministrazione definisca un intervento strutturale nell'area interessata e già affidata, il concessionario dovrà garantire la disponibilità immediata degli spazi stessi provvedendo a proprie spese alla rimozione delle eventuali strutture o cose ivi presenti da esso installate.

Art. 7

Osservanza contratti collettivi di lavoro.

Il concessionario si impegna all'osservanza, verso i dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, degli obblighi derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore, dagli accordi integrativi dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali con l'assunzione di tutti gli oneri relativi.

Art. 8

Penali

Il Capo Settore competente, previa contestazione al Concessionario, applica sanzioni in casi in cui non vi sia rispondenza del servizio a quanto richiesto nella presente scrittura privata e nell'Avviso pubblicato e specificamente:

- a) penale di € 300,00 per mancata realizzazione di ogni singola iniziativa riportata nella proposta progettuale presentata annualmente previa autorizzazione del Comune;
- b) penale di € 100,00 per ogni mancata promozione dell'iniziativa del programma previsto, anche attraverso l'utilizzo dei media tradizionali (v. punto 6 lett. "d" dell'Avviso);
- c) penale di € 100,00 per ogni ora di mancata prestazione di servizio, da parte dell'addetto, relativo alla guardiania o sorveglianza dell'area concessa;
- d) penale di € 300,00 per ogni mancata prestazione di quanto previsto nel bando e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara ;
- e) penale di € 50,00 per superamento di 30 minuti di ritardo per l'apertura o per la chiusura del parco di cui al precedente articolo 3 della presente scrittura privata;
- f) penale di € 100,00 per mancata pulizia e sanificazione giornaliera anche di un solo servizio igienico presente nell'area concessa, o per mancata pulizia e sanificazione in relazione all'aumento dell'utilizzo degli stessi nell'arco della stessa giornata;
- g) penale di € 100,00 per ogni mancato accertato rifornimento giornaliero di carta igienica o di detersivo lavamani o di carta asciugamani presso anche un solo servizio igienico fra quelli presenti;
- h) penale di € 500,00 per somministrazione di alimenti o bevande con strumenti e materiali difformi da quanto previsto al punto 6 lett. "i" dell'Avviso;
- i) penale di € 1.000,00 per mancata sospensione e interruzione dell'iniziativa durante il verificarsi di tempeste e temporali, vento forte o per qualsiasi altra sopravvenuta calamità naturale;
- j) penale di € 500,00 per mancata, o ritenuta dall'amministrazione comunale (previa verifica da parte del Comune con sopralluogo anche senza preavviso), non sufficiente pulizia giornaliera degli spazi concessi (compresi gli spazi di pertinenza) procedendo alla rimozione dei rifiuti con raccolta differenziata ed al ritiro degli stessi nell'ambito del servizio di nettezza urbana;
- k) penale di € 100,00 per tenuta di comportamenti ritenuti dall'Amministrazione comunale scorretti da parte dell'operatore presente nell'area nei confronti di terzi;
- l) penale di € 200,00 per inosservanza, da parte dell'addetto o dell'operatore impiegato nell'area, del corretto utilizzo dei dispositivi di sicurezza e di protezione individuale previsti dalle normative vigenti. Si precisa che tale penale sarà comunque applicata anche nel caso in cui, per la medesima infrazione, venga applicata una sanzione amm.va/pecuniaria da parte di qualsiasi autorità giudiziaria competente (ad es. multe di vigili urbani ecc.);
- m) penale di € 200,00 per mancata partecipazione del Concessionario alle conferenze di servizi indette dal Comune;
- n) penale di € 500,00 per mancato intervento su specifica chiamata o richiesta del Comune.

Alla contestazione della inadempienza il Concessionario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 7 (sette) giorni (conteggio a calendario) dalla data di ricevimento della lettera di addebito.

Il Comune procede al recupero della penalità mediante emissione di apposita fattura. L'importo della fattura dovrà essere saldato dal Concessionario entro 30 gg. dall'avvenuto ricevimento mediante bonifico bancario (l'IBAN è riportato al precedente art. 5).

Art. 9

Risoluzione del contratto.

Il Comune di Padova, ai sensi degli artt. 1453 1456 e 1457 del c.c., può disporre la risoluzione automatica e la decadenza dal presente contratto:

- 1) al verificarsi dell'inadempienza e dell'inosservanza di uno dei punti relativi agli obblighi del Concessionario così come riportati nel precedente art. 6 della presente scrittura privata;
- 2) al verificarsi dei seguenti inadempimenti da parte del Concessionario o di uno degli operatori economici facenti parte dell'A.T.I.:
 - > perdita di uno dei requisiti previsti nell'Avviso pubblicato;
 - > stato di fallimento, di liquidazione, amministrazione controllata o qualsiasi altra causa equivalente, sopravvenuti a carico di un operatore economico dell'A.T.I.; per il concordato preventivo, si applica l'art. 186 bis Legge Fallimentare così come modificato dal l'art. 33 D.L. n. 83/2012;
 - > grave negligenza o frode del Concessionario nello svolgimento delle prestazioni;
 - > sia stato sostanzialmente modificato, senza previo accordo con il Comune, il programma o il progetto dell'iniziativa;
 - > violazione o inadempimento delle prescrizioni degli enti ed in particolare della Soprintendenza.
 - > sostanziale difformità nella gestione da quanto previsto nell'offerta tecnica presentata;
 - > violazione reiterata (più di tre volte) dei limiti di inquinamento acustico riscontrato;
 - > esercizio abusivo dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte del Concessionario, dei suoi dipendenti e collaboratori;
 - > esercizio abusivo di attività di pubblico spettacolo.
 - > violazione del divieto di adibire l'area concessa e le attrezzature o manufatti ad usi diversi da quelli indicati nell'avviso e nel progetto presentato;
 - > violazione dell'adempimento relativo alla stipula e consegna all'Amministrazione comunale della polizza assicurativa e della cauzione di cui all'art. 4 della presente scrittura privata;
 - > Il mancato mantenimento in vigore, anche parziale, delle garanzie previste nella polizza assicurativa, così come la loro significativa riduzione, costituisce grave inadempimento, con conseguente risoluzione del contratto.
 - > mancato versamento anche di una sola rata nei termini e nei modi stabiliti al precedente art. 5.

Il Comune di Padova, per le motivazioni su espresse, si riserva la facoltà di recedere dal contratto, senza che per ciò gli interessati possano avanzare nei confronti del Comune

alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.

In qualsiasi caso di cessazione del presente contratto (recesso, risoluzione) il Concessionario dovrà provvedere entro 7 giorni lavorativi al ripristino e al rilascio degli spazi che torneranno nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano al momento della consegna.

Il Comune di Padova si riserva la facoltà di revocare, sospendere temporaneamente o modificare il presente contratto qualora si presentino esigenze istituzionali di pubblico interesse o di forza maggiore, senza che il Concessionario possa avanzare alcuna pretesa economica e risarcitoria.

Art. 10 Controversie.

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra il Concessionario e il Comune durante l'esecuzione del servizio, sarà rimessa alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. È quindi esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Padova. L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque il Concessionario dall'obbligo di proseguire il servizio e di osservanza delle prescrizioni della presente scrittura privata. Ogni sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima, salvo l'ipotesi di cui all'art. 1460 c.c.

Art. 11 Spese contrattuali.

Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico del Concessionario che ha già provveduto ai relativi versamenti.

L'imposta di bollo del presente contratto e degli allegati è assolta in modo virtuale, giusta autorizzazione del Dipartimento delle Entrate – Sezione staccata di Padova n. 32742/96/2T del 06/12/1996.

L'imposta di bollo virtuale per il presente contratto e degli allegati, (€ 16,00 per ogni foglio - 1 foglio corrisponde a 4 facciate), dovrà essere versata a cura del Concessionario tramite versamento sul c/c bancario (IBAN: IT37A 03069 12117 100000046009) – con la causale "Imposta di bollo assolta in modo virtuale per il servizio di gestione di un'area dei Giardini dell'Arena di Padova per il periodo 36 mesi - 2021 - 2024 – cap. n. 92174000" e trasmettere copia della ricevuta del bonifico al Settore Gabinetto del Sindaco.

Art. 12

Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per la protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento.

Il titolare del trattamento è il Comune di Padova, con sede in Via del Municipio, 1 – 35122 Padova, email: risorseumane@comune.padova.it

pec: protocollo.generale@pec.comune.padova.it

Responsabile della protezione dei dati.

Il responsabile della protezione dei dati è IPSLab Srl, Contrà Porti, 16, 36100 Vicenza, e mail: info@ipslab.it; pec: pec@pec.ipslab.it.

Finalità e base giuridica del trattamento.

Il Titolare tratta i dati personali identificativi da Lei comunicati in occasione della

conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l'attività istituzionale del Comune di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi connessi allo svolgimento dei rapporti.

Il trattamento dei dati è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte ai sensi dell'art. 6 c.1, lettera b) del Regolamento UE 679/2016.

Eventuali destinatari.

I dati trattati dal Comune di Padova potranno essere comunicati al personale interno autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorità di controllo e di verifica.

Periodo di conservazione dei dati.

Il Comune di Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'art. 43 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.

Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione.

La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per l'esecuzione del contratto di cui l'interessato è parte. La mancata comunicazione di tali dati comporta l'impossibilità di concludere il contratto.

Diritti dell'interessato.

In qualità di interessato al concessionario sono garantiti i diritti di accesso e rettifica di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, nonché il diritto di reclamo all'Autorità garante. Qualora il concessionario volesse esercitare tali diritti o semplicemente richiedere maggiori informazioni rispetto ad essi, è invitato a prendere contatto con il titolare del trattamento ai riferimenti sopra indicati.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti con firma digitale.

Per la ditta Airone s.a.s. (capogruppo A.T.I.)
Il titolare
Sig.ra Sara Zampiron

Per il Comune di Padova
Il Capo Settore Gabinetto del Sindaco
dott.ssa Fiorita Luciano